

tatis in perpetuum sicut de ancilla tua,... sine impedimento... alicuius persone. Pro precio vendicionis predictae ancille recepi a te libras sexaginta den. ven. parv. quas mihi dedisti plenarie, unde ego nominatus Scemco cum meis heredibus et successoribus promitto Stancam ancillam tuam excomniare, fuisse ancillam meam et eam tibi vendere potuisse... ab omni persona super me et omnia bona mea presentia et futura. Me obligo et promitto defendere et excomniare ab omni homine... tibi et tuis heredibus et successoribus... in presentia virorum suprascriptorum.

tua schiava... senza impedimento... di qualsiasi persona. Quale prezzo di vendita della predetta schiava ho ricevuto da te lire venete sessanta di picc. che tu mi hai per intero versate; perciò io denominato Scemco, anche a nome dei miei eredi e successori, prometto a te Grisono, nonchè ai tuoi eredi e successori, di rivendicare di fronte a qualsiasi persona il pacifico possesso della tua schiava Stanca, che essendo stata mia schiava ho potuto venderti. Con garanzia mia e di tutti i miei beni presenti e futuri. Mi obbligo e prometto di difendere e garantire contro chiunque... a te ed ai tuoi eredi e successori... in presenza dei testimoni sopra indicati.

(Not. Creste de Tarallo - Busta unica)

Dopo questo contratto del 1289, se ne incontra un secondo appena 78 anni dopo, cioè nel 1367, fra gli atti del not. Petrus Perençanus de Lemicetis. Esso concerne la vendita di una madre con la propria figlia ed è uno dei pochissimi, tenuto conto anche di quelli molto numerosi conclusi fra commercianti di schiavi, il quale indichi l'età dei soggetti venduti e comperati, perchè di solito tale dato importante, a differenza che altrove, manca sempre negli atti dei notai zaratini. Quantunque l'enumerazione dettagliata di tutte le clausole proprie ai contratti di compravendita lo renda molto lungo, tuttavia lo si trascrive e traduce per intero, affinchè si percepisca anche la differenza fra la forma ed il contenuto dei contratti notarili, in genere, sino a circa il 1320 e dopo quell'epoca. Sino a circa il 1320 vi troviamo indicate, quasi schematicamente, soltanto le cose essenziali che servivano a precisare la natura del negozio concluso; dopo, invece, non si trascurava di enunciare tutte le azioni che avrebbero potuto competere all'uno od all'altro o ad ambedue i contraenti, per ammetterle o per escluderle. Questa minuziosa e più completa estensione dei contratti ci attesta dell'importanza assunta allora dalle fiorenti scuole di diritto in certe città italiane, alla cui influenza non potevano rimanere estranee le città dalmate che con quelle avevano in comune l'origine, le tradizioni, la lingua ed i costumi. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ S'ingannerebbe chi, constatando che i notai per la massima parte erano oriundi da città italiane, ritenessero che essi fossero nelle città dalmate i soli uomini dotti in diritto. I nobili frequentavano largamente le università italiane, ma non si dedicavano di regola al notariato, che veniva esercitato da salariati provenienti dal ceto medio. Tuttavia attraverso gli atti risultano a Zara quali notai i seguenti « cives jadrenses »: Albertolus cd ser Francisci de Saladinis; ser Nicolaus filius Missuli Matyevich; Çordanus cd ser Philippi de Nostrognia; Mateus dictus Salassich cd Johannis ».